

Roma Capitale
Assemblea Capitolina
Gruppo Misto

5536

16-12-11
36
favorevole

MOZIONE

(ex art. 58 Regolamento Consiglio Comunale)
L'ASSEMBLEA CAPITOLINA

PREMESSO

che il Decreto Legislativo n.509 del 1994 ha trasformato in persone giuridiche private gli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza ed assistenza, quali Onaosi, Innpgi, Inpdai, Enpaia, Enpav, Enpaf, Enpam, Enpacl, Enasarco, Cassa naz. di previdenza e assistenza avvocati e procuratori legali, Cassa di previdenza tra dottori commercialisti, Cassa nazionale previdenza e assistenza ragionieri e periti commerciali, Cassa nazionale di previdenza e assistenza geometri, Cassa nazionale previdenza e assistenza ingegneri ed architetti e liberi professionisti, Cassa nazionale del notariato, Fondi di previdenza per gli impiegati delle imprese di spedizione e agenzie marittime;

che tali enti, a decorrere dal 1° gennaio 1995, sono stati trasformati in associazioni o in fondazioni, mediante deliberazione dei competenti organi di ciascuno di essi e adottata a maggioranza qualificata dei due terzi dei propri componenti, a condizione che, secondo quanto stabilito dall'art.1 del dlgs n.509/1994, non usufruissero più di finanziamenti o altri ausili pubblici di carattere finanziario;

che l'art. 1, comma 2, del citato decreto stabilisce che *"gli enti trasformati continuano a sussistere come enti senza scopo di lucro e assumono la personalità giuridica di diritto privato, ai sensi degli articoli 12 e seguenti del codice civile (...) rimanendo titolari di tutti i rapporti attivi e passivi dei corrispondenti enti previdenziali e dei rispettivi patrimoni"*. Il terzo comma dello stesso articolo precisa che *"gli enti trasformati continuano a svolgere le attività previdenziali e assistenziali in atto riconosciute a favore delle categorie di lavoratori e professionisti per le quali sono stati originariamente istituiti, ferma restando la obbligatorietà della iscrizione e della contribuzione"*.

che la Corte Costituzionale ha sancito che l'organizzazione giuridica della previdenza sociale, pur presentando una sensibile varietà di sistemi, comunque conserva la prevista contribuzione obbligatoria, che concretandosi in un'erogazione di denaro necessitata ex lege, realizza lo schema del finanziamento pubblico dell'ente, ancorché non nell'esclusivo interesse di questo, ma comunque finalizzato a soddisfare esigenze solidaristiche, quali sono quelle sottese ai tipi di trattamenti e di prestazioni erogabili agli iscritti;

che tale contribuzione obbligatoria, sebbene non integri un'obbligazione formalmente tributaria, è idonea ad integrare lo schema del finanziamento pubblico a favore degli enti privatizzati ai sensi del decreto legislativo n. 509 del 1994;

che l'allegato III della direttiva 2004/18/CEE (modificabile solo seguendo la procedura all'uopo stabilita), nell'elencare, in via non limitativa, gli organismi e le categorie di organismi di diritto pubblico, include espressamente in tale novero tutti gli enti che gestiscono forme obbligatorie di previdenza e assistenza;

che una recente segnalazione, al Governo e al Parlamento, dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture, approvata dal Consiglio nella seduta del 26 gennaio 2011 e depositata il successivo 3 febbraio, ha espressamente affermato la qualificazione giuridica degli enti privatizzati quali enti pubblici, ravvisando nella contribuzione obbligatoria di tipo solidaristico, posta a carico degli iscritti degli enti privatizzati, una forma indiretta di concorso finanziario dello Stato;

che la stessa Autorità di Vigilanza solleva, nelle conclusioni la necessità di un intervento normativo che renda chiare le norme da applicare agli enti privatizzati, evitando un ulteriore aggravio di spese, visto il contenzioso sorto, inviando un'urgente segnalazione al Governo e al Parlamento per legiferare in tal senso;

che da tale segnalazione dell'Autorità per la Vigilanza emergerebbe l'indicazione di applicare la legge sugli enti pubblici alle dismissioni e/o contratti di affitto degli Enti Privatizzati, circostanza che porterebbe ad applicare condizioni diverse ai contratti e di conseguenza ai canoni da quelle applicate dagli Enti privatizzati;

che tali enti hanno ereditato importanti patrimoni immobiliari, e che a seguito della loro privatizzazione, gestiscono in modo speculativo il loro patrimonio abitativo pur di fatto ottenendo contributi di stato, (visto che i cittadini sono obbligati a versare ad alcuni di questi enti i loro versamenti previdenziali);

CONSIDERATO

che inoltre diversi enti privatizzati, insieme ai fondi pensione, a quelli immobiliari (le famose S.G.R. - Società di gestione del risparmio) e assicurativi, continuano a procedere con aumenti consistenti degli affitti, con l'invio degli sfratti o con le politiche delle dismissioni a valori di mercati che rendono inaccessibili gli immobili ad una altissima percentuale di affittuari;

che l'attuale politica di gestione del patrimonio abitativo dei suddetti enti, costituitosi in passato con forme di agevolazioni sia fiscali che urbanistiche e con la specifica funzione di calmierazione del mercato della casa, rispondendo esclusivamente a logiche di mercato, sta mettendo in allarme 40.000 famiglie solo a Roma colpendo peraltro i settori sociali più deboli (pensionati, lavoratori e precari) e sta impoverendo il ceto medio, trascinandolo nel baratro dell'emergenza casa;

che la Commissione VIII della Camera il 22 dicembre 2010 ha approvato all'unanimità una risoluzione che impegna il Governo ad attivare tavoli di confronto, per affrontare l'emergenza determinata dalle politiche messe in essere dagli enti privatizzati;

che il problema abitativo a Roma presenta livelli sempre più preoccupanti aggravato dalla crisi economica in atto, e che in questo quadro il patrimonio degli enti previdenziali pubblici e privatizzati, assume particolare rilevanza, in quanto potrebbe contribuire a risolvere il problema abitativo, che invece, rischia di essere aggravato a causa di vendite e rinnovo di contratti di affitto che seguono esclusive logiche di mercato;

RITENUTO

che emergono profili di illegittimità costituzionale, in contrasto con il dettato della nostra Carta Costituzionale, laddove l'articolo 3 prevede e garantisce l'eguaglianza formale e sostanziale dei cittadini dinanzi alla legge, assegnando, proprio allo Stato, il compito di rimuovere gli ostacoli, di ordine economico e sociale che, di fatto, la limitano, impedendone il pieno sviluppo e l'effettiva partecipazione all'organizzazione del Paese;

che inoltre sussistono contrasti normativi tra la legislazione nazionale e quella comunitaria, che non possono che risolversi attraverso la prevalenza del diritto comunitario su quello interno degli Stati membri, il quale viene a sostituirsi alle disposizioni nazionali contrarie a quelle comunitarie, in ragione dell'applicazione uniforme del diritto comunitario in tutti gli Stati membri e della limitazione della potestà legislativa nazionale;

che si rende necessario un opportuno intervento normativo, poiché in caso contrario si realizzerebbe una evidente disparità di trattamento tra inquilini, a seconda che questi, abbiano, ab origine,

stipulato il contratto locatizio con un Ente Pubblico o con un Ente Pubblico poi privatizzato, ma che conserva comunque la sua natura di organismo di diritto pubblico, relativamente alla sua causa e funzione;

che le condotte poste in essere dagli Enti privatizzati si pongono in assoluto contrasto con quanto dispone la normativa sovranazionale e con quanto stabilisce la Corte di Giustizia, che si è espressa, affermando che di un organismo, ai fini della sua qualificazione come ente pubblico, occorre sempre verificare la situazione giuridica e pertanto, se lo stesso soddisfi i tre requisiti fondamentali recepiti anche dal legislatore nazionale all'art. 3, comma 26 del Codice dei contratti pubblici, ovvero il requisito teleologico, il possesso di personalità giuridica ed il requisito dell'influenza pubblica dominante;

che a tale proposito anche la sentenza della Corte di Cassazione – sez. un. Civili sent. N.8225 del 7 Aprile 2010 – offre ulteriori ed interessanti spunti di riflessione, al fine di determinare se i bisogni soddisfatti dall'ente di cui trattasi abbiano un carattere diverso da quello industriale o commerciale; secondo tale sentenza infatti, si deve prendere in considerazione l'insieme degli elementi giuridici e di fatto pertinenti, come le circostanze che hanno presieduto alla creazione dell'ente di cui trattasi e le condizioni nelle quali esso svolge le sue attività;

che secondo la normativa attuale, alle dimissioni e/o procedure di rinnovo di canoni di locazione degli Enti Privatizzati dovrebbe essere applicata la legge sugli Enti pubblici in modo da garantire una maggiore trasparenza ed equità così da tutelare migliaia di famiglie che vivono nell'ansia di perdere la casa in cui vivono da anni;

Per quanto sopra espresso

IMPEGNA
Il Sindaco e la Giunta Capitolina

- ad intervenire presso i Ministeri competenti e la Regione affinché venga convocato il tavolo interistituzionale tra Ministeri competenti, Regione, Comune di Roma e parti sociali interessate – tavolo già reso operativo sul piano tecnico – per affrontare il problema della dimissione e degli aumenti degli affitti causato dalla politica di gestione del patrimonio da parte degli enti pubblici e privatizzati;
- a richiedere una moratoria degli aumenti degli affitti, delle dimissioni e degli sfratti, in attesa della conclusione dei lavori del tavolo interistituzionale;
- a farsi promotore, presso le competenti sedi, di una modifica legislativa che, recependo la direttiva CEE 18/2004, colmi il vuoto normativo attuale, rendendo applicabili agli enti privatizzati le leggi sugli enti pubblici,
- ad interessare il Prefetto di Roma, richiedendo un suo intervento viste le dimensioni che ha assunto il fenomeno dell'emergenza casa a Roma.

Paolo Jolly (UDC)
Antonino (LCA)

On.le Maria Gemma Azuni
(Gruppo Misto SEL)

Maria Gemma Azuni
Ulenew (Gruppo CAP)



ASSEMBLEA CAPITOLINA

RISULTATO DEL VOTO ELETTRONICO

Seduta del Consiglio Comunale del 15/12/2011

Stampa delle ore 17.19.25

Proposta N. Mozione art. 58 a firma Azuni ed altri

Esito della votazione:**Votanti:** 36**Maggioranza:** 19**Favorevoli:** 36**Contrari:** 0**Astenuti:** 0**In Missione:** 0

Hanno votato a favore 36: Aiuti F. , Alzetta A. , Angelini R. , Azuni M. , Belfronte R. , Berruti M. , Cantiani R. , Cassone U. , Cianciulli V. , Cochi A. , De Luca P. , De Priamo A. , Di Cosimo M. , Ferrari A. , Gazzellone A. , Gramazio L. , Guidi F. , Masino G. , Mollicone F. , Nanni D. , Orsi F. , Ozzimo D. , Policastro M. , Pomarici M. , Quadrana G. , Rocca F. , Rossin D. , Santori F. , Smedile F. , Stampete A. , Todini L. , Torre A. , Tredicine G. , Vannini Scatoli A. , Vigna S. , Voltaggio P.

Hanno votato contro 0:**Astenuti 0:****In Missione 0:**

Hanno partecipato al voto 36: Aiuti F. , Alzetta A. , Angelini R. , Azuni M. , Belfronte R. , Berruti M. , Cantiani R. , Cassone U. , Cianciulli V. , Cochi A. , De Luca P. , De Priamo A. , Di Cosimo M. , Ferrari A. , Gazzellone A. , Gramazio L. , Guidi F. , Masino G. , Mollicone F. , Nanni D. , Orsi F. , Ozzimo D. , Policastro M. , Pomarici M. , Quadrana G. , Rocca F. , Rossin D. , Santori F. , Smedile F. , Stampete A. , Todini L. , Torre A. , Tredicine G. , Vannini Scatoli A. , Vigna S. , Voltaggio P.

Esito: APPROVATO

Il Presidente

Marco Pomarici